



Prot. n°
Ordinanza n°

Oggetto: Attuazione del Piano d'Azione Comunale contenente le azioni di emergenza da applicare in caso di previsioni di superamento dei limiti fissati dalle normative in tema di qualità dell'aria.

IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che conferma i limiti di qualità dell'aria ambiente previgenti per le polveri sottili (PM10);

Richiamata la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", al cui articolo 1 viene specificato che la Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio; Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1, della legge regionale 16/2007, compete alla Regione elaborare ed adottare il Piano d'azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c) numero 1) della medesima norma;

Rilevato che:

- la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, ha attribuito alla Regione il compito di elaborare ed adottare il Piano di Azione Regionale (P.A.R.) contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti dell'aria comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- gli inquinanti causa di maggiori criticità a livello di qualità dell'aria in regione sono il biossido di azoto, il particolato atmosferico e l'ozono;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa", tra l'altro, all'articolo 10 ha previsto che i piani di azione regionali abbiano ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, vale a dire condizioni meteo particolarmente sfavorevoli che mantengono gli inquinanti in aria in concentrazioni tali da causare pericolo per la salute umana, a causa del perdurare del ristagno atmosferico;
- il medesimo decreto legislativo ha confermato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10), pari a 50 microgrammi/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2596 del 29 dicembre 2011, con la quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali della deliberazione gli allegati "Piano d'azione regionale", "Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del

Piano d'azione regionale”, “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale”, e la “Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d'azione regionale (ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del D.lgs 152/2006”);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.10 del 16 gennaio 2012 con il quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali del decreto, gli allegati “Piano d'azione regionale”, “Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale”, “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale”, e la “Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d'azione regionale ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del D.lgs 152/2006”;

Preso atto che il Piano d'azione regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, persegue l'obiettivo di conseguire sull'intero territorio regionale la prevenzione, il contenimento ed il controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. Le azioni indicate nel suddetto Piano dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d'azione comunali;

Ricordato che il P.A.R., approvato con D.P.Reg. 16 gennaio 2012, n. 010/Pres., ha individuato le azioni da applicare, a diversa scala territoriale, sulle cause inquinanti per contenere gli effetti del ristagno atmosferico e in particolare per ridurre le concentrazioni di PM10 e ossidi di azoto, e le azioni, in particolare, per l'area pordenonese sono:

- Azioni diffuse (informazione alla popolazione, riduzione della temperatura interna agli edifici, sostituzione della combustione domestica della legna con altre forme di combustione o riscaldamento, divieto di accensione di fuochi all'aperto) da mettere in atto a livello regionale o su un'ampia porzione dello stesso territorio;
- Azioni locali (riduzione del traffico e limitazione della circolazione veicolare) da applicare in un contesto intercomunale, in una zona incentrata sui capoluoghi di Provincia che ricomprenda anche i Comuni ad essi limitrofi, mediante la redazione di Piani di Azione Comunale armonizzati;
- Azioni puntuali (riduzione del 10% delle emissioni) da applicarsi agli impianti individuati nel periodo di applicazione della misura;

Ricordato che nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico intercomunale individuato dal piano regionale, a cui hanno partecipato i comuni dell'area pordenonese (Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone), sono state condivise le azioni così come declinate nel Piano stesso;

Considerato che il comune di Pordenone, applicherà, in adempimento a quanto previsto dal Piano Aria Regionale (PAR) per i capoluoghi di provincia le limitazioni alla circolazione stradale come descritte nel Piano d'Azione Comunale (PAC) e che comunque tutti i Sindaci potranno adottare ulteriori azioni così come previste al punto 2.2.4 con specifica Ordinanza Sindacale;

Richiamato il Protocollo d'intesa sottoscritto recentemente il 30.12.2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI;

Evidenziato inoltre che per quanto riguarda l'ozono, la sola azione attualmente prevista è di tipo diffuso e consiste nell'informazione alla popolazione dell'intero territorio regionale nella stagione estiva in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato il Piano d'Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico dei Comuni dell'area pordenonese (Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola);

Ricordato che:

- Il Piano di Azione Comunale del Comune di Pordenone è stato condiviso con i Comuni di Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone e che le azioni ivi contenute sono da codificarsi in azioni diffuse, azioni locali ed azioni puntuali;
- le azioni diffuse contenute nel Piano di Azione Comunale (punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3), riguardano la riduzione della temperatura interna agli edifici e sostituzione della combustione domestica della legna con altre forme di combustione o riscaldamento, divieto di accensione fuochi all'aperto e informazione alla popolazione e saranno messe in atto in maniera coordinata da tutti i Comuni in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, a seguito di segnalazione di ARPA FVG;
- le azioni puntuali contenute nel Piano di Azione Comunale (punto 2.2.5) sono da applicarsi esclusivamente agli impianti che non si siano adeguati ai valori di emissione;
- le azioni locali contenute nel Piano di Azione Comunale (punto 2.1.1) inerenti la riduzione del traffico e la limitazione della circolazione veicolare, riguardanti il Comune di Pordenone, vengono definite con apposita ordinanza dirigenziale con validità (da applicarsi) 15 ottobre al 7 dicembre di ogni anno e dal 15 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo, ma che in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico si ritiene opportuno raccomandare alla cittadinanza di limitare l'utilizzo dei veicoli a motore preferendo altre forme di mobilità sostenibile;
- il Piano di Azione Comunale (punto 2.2.4) prevede la possibilità di adottare ulteriori azioni anche a carattere sperimentale per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico - anche in coerenza con i recenti provvedimenti e protocolli d'intesa assunti a livello nazionale - da mettere in campo con specifica Ordinanza Sindacale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

a seguito di specifica segnalazione dell'ARPA FVG (che indica il giorno di inizio dell'emergenza), pubblicizzata mediante mass media e sito internet comunale

1. **dal 15 ottobre al 15 aprile** di ogni anno in occasione degli episodi acuti di inquinamento **la riduzione** di due gradi della temperatura media impostata internamente agli edifici con l'eliminazione della tolleranza prevista dall'art.3 del D.P.R. n.74/2013; la temperatura media massima impostata internamente agli edifici adibiti a residenza, ad uffici, ad attività ricreativa, di culto, sportive ed assimilabili non potrà superare i 20°C; negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili non potrà superare i 18°C; sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all'attestato di qualificazione/prestazione energetica (o documento equipollente) e gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, centri diurni, scuole ed

abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche. Al fine di fornire una informazione più capillare possibile e rendere efficace l'applicazione delle presenti disposizioni, entro il 29.02.2016, è obbligatoria **l'individuazione e la comunicazione** da parte degli Enti/Società pubblici al Comune di Pordenone, del nominativo di un responsabile di edificio in relazione al rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.74/2013 e alla riduzione delle temperature medie impostate internamente agli edifici stessi secondo le prescrizioni di cui al precedente punto;

2. **dal 15 ottobre al 15 aprile il divieto** di accensione di qualsiasi fuoco all'aperto nei casi di episodi acuti e di attivazione emergenziale.

Sono ammessi i "fuochi epifanici" aventi carattere collettivo ed aggregativo, ai quali sono attese almeno 30 persone, così come dichiarato nella comunicazione preventiva alla Polizia locale (che, comunque, non sostituisce la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 o altre previste autorizzazioni), per i quali si impone:

- il rispetto di tutte le norme vigenti in materia;
- la realizzazione con materiali accuratamente selezionati costituiti da residui vegetali delle stoppie, potature, ramaglie secche e scarti di legno (vergine) non trattati;
- lo spegnimento alla fine della manifestazione allo scopo di evitare il perdurare dell'emissione di fumi e sostanze inquinanti e lo smaltimento del residuo entro 5 giorni dall'evento.

Gli organizzatori sono invitati a contenere le dimensioni dei falò.

3. **dal 15 ottobre al 15 aprile la sostituzione**, ove possibile (qualora non sia l'unico sistema di riscaldamento realizzato), della combustione domestica della legna (in ciocchi o pellet) con altre forme di combustibile o riscaldamento. Sono esclusi da tale divieto di utilizzo i dispositivi dotati di marcatura CE con le seguenti caratteristiche emissive:

- polveri totali emesse da prodotti a legna quali stufe, caminetti e inserti rispondenti alle norme UNI EN 13240 e UNI EN 13229 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm^3 (misurate al 13% di O_2). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore di CO (monossido di carbonio) deve essere inferiore al 0.2% (misurato al 13% di O_2);
- polveri totali emesse da prodotti a legna quali cucine e termocucine rispondenti alle norme UNI EN 12815 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm^3 (misurate al 13% di O_2). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore di CO (monossido di carbonio) deve essere inferiore al 0.3% (misurato al 13% di O_2);
- polveri totali emesse da prodotti a pellet quali stufe caminetti rispondenti alle norme UNI EN 14785 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 60 mg/Nm^3 (misurate al 13% di O_2). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore di CO (monossido di carbonio) deve essere inferiore al 0.04% (misurato al 13% di O_2);
- stufe a giro di fumi (kachelofen) e centrali a cogenerazione.

4. di mettere in atto le ulteriori azioni (punto 2.2.4), se e per quanto applicabili, contenute nel Piano di Azione Comunale, limitando tra l'altro l'utilizzo dei veicoli a motore preferendo altre forme di mobilità sostenibile;

5. di mettere atto le azioni puntuali (punto 2.2.5), se e per quanto applicabili, contenute nel Piano di Azione Comunale agli impianti che non si siano adeguati ai valori di emissione;
6. **la presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 15 febbraio 2016 e fino a revoca;**

RICORDA

ai sensi e per i disposti della legislazione vigente, l'obbligo di manutenzione periodica delle camere di combustione e delle canne fumarie di impianti a biomasse legnose, come da specifiche norme tecniche e da indicazioni del costruttore dell'impianto, a cura degli utilizzatori o di soggetti da loro incaricati;

INFORMA

la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on-line e a mezzo stampa;

gli obblighi di cui ai punti sopra riportati n° 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a seguito di specifica segnalazione dell'ARPA FVG e decadono con il termine della situazione di emergenza diramata con medesima segnalazione di ARPA FVG;

a seguito della medesima segnalazione dell'ARPA FVG, con la presente ordinanza, si invita anche la cittadinanza a ridurre l'uso dei mezzi di trasporto privati e di ogni altra attività causa di significative emissioni inquinanti;

AVVERTE

- saranno applicate, ai trasgressori della presente ordinanza, sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4 secondo quanto sotto riportato:

Descrizione	Minimo	Massimo
Inosservanza della temperatura massima	50,00 €	150,00 €
Mancata sostituzione della forma di combustione	50,00 €	150,00 €
Accensione di fuochi all'aperto	100,00 €	300,00 €
Mancata comunicazione del responsabile degli edifici pubblici	100,00 €	300,00 €
Mancata comunicazione dei fuochi epifanici	50,00 €	150,00 €
Mancano rispetto delle prescrizioni dei fuochi epifanici	100,00 €	300,00 €

- i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981;
- chiunque ne abbia interesse, come previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pordenone;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale on line.

IL RESPONSABILE

Si invia a:

- Comando di Polizia Locale – Ufficio Comune;
- Comando di Polizia Locale della Provincia di Pordenone - Via Concordia Sagittaria, 1 - Pordenone;
- Questura di Pordenone - Piazzale Giovanni Palatucci, n.1 - Pordenone;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri - Via del Carabiniere, 2 - Pordenone;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Via dell'Autiere - Pordenone;
- A.A.S. n° 5 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione - Via Vecchia Ceramica, 1 – Pordenone;
- Provincia di Pordenone - Settore Tutela Ambientale Largo San Giorgio, 12 – Pordenone;
- Ambiente e Servizi, Via Clauzetto n. 15, 33078 San Vito al Tagliamento;
- Settore tecnico del Comune;
- Settore Finanziario e Tributi del Comune;
- C.C.I.A.A. di Pordenone – C.so V. Emanuele II, 44 – Pordenone;
- ASCOM - P.le dei Mutilati, 4 – Pordenone;
- CONFESERCENTI – Via Montereale, 10/B – Pordenone;
- UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE – UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE – Via dell'Artigliere, 8 – Pordenone;
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PROVINCIA DI PORDENONE – Settore M2, INT.4 Centro Commerciale all'Ingrosso – Pordenone;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI – ANCE – P.tta del Portello, 2 – Pordenone;
- UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE – P.tta del Portello, 2 – Pordenone;
- CONFIDI PORDENONE – Corso Garibaldi, 75 int.13 – Pordenone;
- CONFAPI PORDENONE – Viale Martelli, 4 – Pordenone;
- APINDUSTRIA PORDENONE – Viale Martelli, 4 – Pordenone;
- ANACI – Via dei Molini, 3 – Pordenone;
- CONFEDILIZIA – C.so Garibaldi, 7 – Pordenone.